

Gli approfondimenti di Publika

Approfondimento n. 68 - SETTEMBRE 2017

IL RECUPERO DELLE SOMME INDEBITE CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

di Consuelo Ziggiotto

Tra le varie problematiche che investono l'ufficio personale delle amministrazioni pubbliche, vi è anche la valutazione di come agire quando ci si accorge di aver erogato somme ai propri dipendenti che non avrebbero dovuto essere corrisposte. I motivi possono essere diversi, ma le dinamiche vanno esaminate attentamente.

In questo approfondimento, volutamente tralasciamo gli aspetti correlati agli "errori" sulla costituzione del fondo del salario accessorio, oggetto di disciplina da parte dell'art. 4 del d.l. 16/2014, per dedicarci alle modalità di recupero di somme indebite, non dovute, erogate ai dipendenti.

Nel testo troverete diversi esempi concreti ed operativi, supportati da altrettanti interventi della magistratura contabile.

Buona lettura.

Gianluca Bertagna

IL RECUPERO DELLE SOMME INDEBITE CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

di Consuelo Ziggiotto

1. Premessa

La corresponsione di somme non dovute ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, porta con sé timori che possono essere esaminati in relazione a distinti rapporti.

Una prima relazione riguarda il legame tra il soggetto che si è reso responsabile dell'indebita erogazione e l'organo di magistratura contabile; un altro e diverso rapporto è quello intercorrente tra il soggetto che ha compiuto l'azione di corresponsione indebita e il soggetto percettore della stessa.

Nelle dinamiche che scaturiscono dalla fattispecie oggetto di esame, le azioni civili di recupero delle somme indebitamente corrisposte, si mostrano non soltanto come azioni che per unanime giurisprudenza sono per la Pubblica Amministrazione azioni il cui esercizio non è lasciato alla discrezionalità dell'ente in quanto esercizio di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, ma sono evidentemente anche la rappresentazione di un mettersi al riparo dal fuoco dall'azione di responsabilità amministrativo contabile, esercitabile dalla Corte dei Conti,

nei confronti di coloro che si sono resi responsabili di un impoverimento del patrimonio pubblico.

In questa sede ci occuperemo delle dinamiche che riguardano la relazione tra il soggetto che ha compiuto l'azione e il soggetto percettore della somma.

Lo faremo attraverso la giurisprudenza più recente, osservando ciò che i giudici qualificano come indebito oggettivo e commentando le modalità attraverso le quali, gli stessi giudici, forniscono istruzioni operative circa il recupero delle somme.

2. Gli elementi dell'indebito oggettivo

L'obiettivo del focus è quello di dare ragionevole certezza alle modalità con le quali procedere al recupero di una somma indebitamente corrisposta, tuttavia, prima di giungere alle istruzioni operative, dando lettura a circolari e sentenze, è necessario qualificare giuridicamente ciò che è indebito oggettivo, chiarire quali sono gli elementi che devono ricorrere affinché possa delinearsi la fattispecie oggetto di esame.

Quando una somma può dirsi non dovuta? Chi sono i soggetti attori dell'indebito?

L'art. 2033 del codice civile rubricato "indebito oggettivo" recita così: *"Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda"*.

I soggetti attori delle azioni sottese all'indebito sono da un lato il *solvens*, colui che ha compiuto l'azione, l'adempiente; dall'altro l'*accipiens*, colui cioè che riceve l'indebito.

Definiti i soggetti coinvolti diventa importante chiarire quali sono i presupposti che devono ricorrere affinché possa dirsi indebito oggettivo.

Il presupposto oggettivo è quello del pagamento non dovuto, quello di una prestazione compiuta senza titolo giuridico, per mancanza di titolo giuridico o illiceità della *causa solvendi*, originaria o sopravvenuta nel tempo.

Nelle poche righe dell'art. 2033 del codice civile, il legislatore è riuscito con sintesi a palesare la sua volontà di porre in primo piano l'azione per la ripetizione dell'indebito, sacrificando la diretta correlazione che sussiste tra l'arricchimento di un soggetto e l'impoverimento di un altro che dall'azione ne deriva.

Una restituzione implica infatti un comportamento dell'impoverito, un arricchimento che dipende da una prestazione altrui e la reintegrazione della perdita subita ad opera di una fonte collaterale.

Le ragioni per cui la scelta del legislatore è stata quella di non prendere in considerazione la diretta correlazione che c'è tra l'arricchimento di un soggetto e il sacrificio di un altro, quanto il compimento di una prestazione senza una valida causa giustificatrice, sono riconducibili alla sua palesata volontà di mirare al recupero delle somme, all'azione cioè della ripetizione dell'indebito.

3. Doverosità dell'azione di recupero nella Pubblica Amministrazione

Osservando la giurisprudenza che si è espressa in materia di doverosità di recupero di somme indebitamente corrisposte nell'abito del pubblico impiego, possiamo certamente dire che non si è mostrata coerente nel corso del tempo.

Era consuetudine leggere di disposti che difendevano la non ripetibilità di somme devolute ad un dipendente anche qualora le stesse non fossero dovute. Questo in ragione della buona fede del soggetto percettore. Era sufficiente quindi, che venisse dimostrata la buona fede del percipiente per configurare una irripetibilità delle somme.

Veniva difeso e protetto il legittimo affidamento del dipendente che, suo malgrado, si era trovato percettore di somme non dovute per ragioni non a lui imputabili, nell'ottica di una tutela del lavoro del dipendente.

La migliore dottrina ci insegna che la natura pubblica del datore di lavoro (natura che peraltro ha sempre rivestito) ha condotto i giudici ad interrogarsi sul carattere di doverosità dell'azione di recupero e su quali siano i canoni di comportamento che devono ispirare l'azione della Pubblica Amministrazione nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Queste nuove direzioni, unitamente alle dinamiche che hanno accompagnato la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, hanno condotto la stessa giurisprudenza in una direzione diametralmente opposta e, ad oggi, unanime.

Ne è conseguito il diritto della Pubblica Amministrazione a chiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dal dipendente, fatta salva la necessità di operare il recupero con modalità non eccessivamente gravose per il dipendente¹.

L'Amministrazione non è tenuta a fornire alcuna motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato, pertanto, la stessa Amministrazione, nell'adozione degli atti, è sufficiente che chiarisca le ragioni per le quali, ad esempio, il percipiente non aveva diritto a quel determinato inquadramento comportante la stabile erogazione di somme che, invece, per errore, gli sono state corrisposte².

3.1 Il caso di erroneo inquadramento

Le ragioni del Consiglio di Stato nel caso di erroneo inquadramento superiore di un pubblico dipendente sono quelle di un affidamento e di una buona fede che non possono essere di ostacolo all'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di annullare tale inquadramento e di ripetere, in applicazione dell'art. 2033 del c.c., le somme indebitamente corrisposte.

¹ C. St. 25.09.2006, n. 5602; C. St. 24.06.2006, n. 4053; C. St. 22.06.2006, n. 3962; C. St. 12.06.2006, n. 2679; C. St. 2.05.2006, n. 2436; C. St. 14.04.2006, n. 2176; Corte dei Conti Calabria 29.05.2007; Corte dei Conti Toscana 18.01.2007, n. 46; T.A.R. Lazio 5.02.2007, n. 819; T.A.R. Marche 30.03.2007, n. 436; T.A.R. Sicilia, Catania, 18.07.2006, n. 1180; T.A.R. Liguria, Genova, 26.06.2006, n. 683; T.A.R. Lazio, Roma, 31.05.2006, n. 4081; T.A.R. Lazio, Roma, 22.05.2006, n. 3672; T.A.R. Lazio, Roma, 3.05.2006, n. 3111.

² C. St. 5.06.2013, n. 3099; C. St. 30.09.2013, n. 4849

Nell'adozione degli atti è sufficiente che vengano chiarite le motivazioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quel determinato inquadramento³.

Ecco che l'iniziativa volta al recupero si configura come un atto dovuto, privo di valenza provvedimentale. In tale ipotesi l'interesse pubblico è in *re ipsa*, e non richiede specifica motivazione, in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente.

Va precisato che l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme presuppone che la natura di indebito dei trattamenti erogati sia certa non soltanto nel suo ammontare, ma anche nella collocazione giuridica delle motivazioni a sostegno della mancanza di titolo.

È l'oggettività sopra descritta che attribuisce alla Pubblica Amministrazione il diritto a ripetere, ai sensi dell'art. 2033 c.c., tali somme, indipendentemente da qualsiasi valutazione in merito alla buona fede del percipiente, la quale rileva solo ai fini della valutazione ad opera dell'ente delle modalità con le quali operare il recupero⁴.

Il recupero da parte della Pubblica Amministrazione degli emolumenti indebitamente corrisposti ai propri dipendenti costituisce per l'Amministrazione stessa l'esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, avente carattere di doverosità nell'interesse pubblico e privo di valenza provvedimentale⁵.

4. Alcune fattispecie di indebito nella giurisprudenza più recente

La disciplina civilistica identifica in un pagamento non dovuto un indice essenziale dell'indebito oggettivo. Ogni conferimento di beni, facente riferimento alle sole prestazioni materiali, con esclusione degli atti giuridici.

Questo in ragione del fatto che, mentre una prestazione materiale è ripetibile, un atto giuridico non lo è, essendo da valutare sotto il profilo della sua validità.

Premesso questo, la prestazione materiale può rappresentarsi all'interno di diverse fattispecie che nella giurisprudenza si muovono da emolumenti stipendiali derivanti ad esempio da un errato inquadramento o dall'erogazione di una somma *sine titolo*, ad emolumenti percepiti a fronte di assenze illegittime dal servizio dei dipendenti.

4.1. La Corte dei Conti e le assenze ingiustificate

³ C. St. 5.06.2013, n. 3099.

⁴ T.A.R. Lazio, Roma, 6.05.2010, n. 9953; C. St. 22.03.2010, n. 1657.

⁵ C. St., 16.09.2011, n. 5236.

Il caso ha riguardato un dipendente licenziato per numerose assenze ingiustificate dal servizio, il quale aveva continuato a percepire, nei periodi di assenza, gli emolumenti per il lavoro dipendente.

La **Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio, con sentenza n. 171 del 30 maggio 2016**, chiama a rispondere di danno erariale consistente nel pregiudizio economico subito dall'Amministrazione Pubblica, il dipendente che, indebitamente, percepisce emolumenti per lavoro dipendente a fronte di ripetute assenze ingiustificate dal servizio.

È interessante osservare come la Corte precisi che, accanto alla fattispecie del "solo" indebito stipendiale, si configuri anche quella diversa e aggiuntiva del danno erariale.

L'indebito stipendiale attiene alla non corretta determinazione del *quantum* degli emolumenti stipendiali e alla loro errata corresponsione al dipendente, in relazione a quello che risulta essere il giusto calcolo normativamente e contrattualmente previsto, derivante dal rapporto sinallagmatico.

Un'arbitraria assenza dal servizio, dice la Corte, realizza una non corrispondenza tra prestazione lavorativa e retributiva che si realizza al di fuori della predeterminata articolazione contrattuale, configurando la prestazione retributiva come un'ipotesi di danno erariale della quale il lavoratore inadempiente è tenuto a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa per grave inosservanza dei doveri di ufficio.

4.2. La Corte dei Conti e la falsa attestazione di presenza in servizio

È indebita la somma corrisposta al dipendente a titolo di retribuzione nel periodo in cui esso non ha reso la prestazione lavorativa rendendosi responsabile di falsa attestazione in servizio.

Così si esprime la **Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, con sentenza n. 31 depositata il 2 febbraio 2016**, relativamente al caso di un dipendente del Ministero dell'Istruzione che si era assentato dal lavoro ed era stato sorpreso più volte intento alla ricerca di tartufi.

Trascuriamo volutamente in questa sede gli effetti che la falsa attestazione in servizio del dipendente può produrre in sede penale e sul piano disciplinare per soffermarci sull'elemento pertinente al tema trattato.

Il Collegio ravvisa nella condotta del lavoratore pubblico tutti gli elementi della responsabilità amministrativa contabile, sia per il danno patrimoniale che per il danno all'immagine.

Il danno patrimoniale consiste evidentemente nella spesa sostenuta dall'Amministrazione Pubblica, datrice di lavoro, per la retribuzione complessivamente erogata nel periodo in cui lo stesso non ha reso la prestazione lavorativa.

Altro caso è quello affrontato dalla **Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, con la sentenza n. 171 del 8 novembre 2016** che vale la pena osservare relativamente alla pertinenza del tema, quello cioè di un dipendente chiamato a rispondere di danno erariale consistente nell'importo di emolumenti percepiti (indebito oggettivo) nel lasso di tempo in cui ha falsamente attestato la propria presenza in servizio.

Nel caso trattato il dipendente effettuava la marcatura dell'entrata sul luogo di lavoro in un sito difforme rispetto a quello ove ordinariamente si sarebbe dovuto procedere alla marcatura. Più nello specifico, aveva rimosso dal luogo di lavoro la strumentazione marcatempo utilizzata per la segnalazione degli orari di effettivo servizio e la deteneva presso la propria abitazione.

4.3. Il T.A.R. Campania e l'illegittimo inquadramento

Nella sentenza n. 1774 del 1 aprile 2017 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, si legge ribadito il principio della doverosità dell'azione del recupero di quanto indebitamente corrisposto.

È un atto dovuto, privo di valenza provvedimentoale, vincolato e obbligatorio, che non lascia alcuna discrezionalità alla Pubblica Amministrazione e che configura, ove non esercitato il diritto di ripetizione delle somme illegittimamente erogate, un danno erariale.

Ciò che in questa sede è stato accertato come indebitamente corrisposto, sono stati emolumenti stipendiali derivanti da procedure di avanzamento di grado non legittime disposte dall'ente.

Nel caso specifico si è trattato di alcuni membri del Corpo militare della Croce Rossa Italiana ai quali erano stati riconosciuti inquadramenti superiori retroattivi che avevano significato una corresponsione di maggiori emolumenti.

Dopo diversi anni, la Croce Rossa Italiana, ravvisando l'illegittimità dei provvedimenti che avevano riconosciuto gli inquadramenti superiori, aveva proceduto al recupero delle somme erogate.

I dipendenti coinvolti ricorrevano in giudizio al fine di dichiarare l'illegittimità del recupero, senza tuttavia vedersi riconosciuta la ragione richiesta in quando i giudici, nella sentenza n. 1774, riconoscono le ragioni della Croce Rossa.

A completamento della conferma di principi ormai consolidati, nemmeno la buona fede può essere di ostacolo all'esercizio del potere-dovere di recupero, per cui l'Amministrazione, ove l'indebito sia certo, non è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato.

4.4. La Corte di Cassazione civile e le somme corrisposte *sine titulo*

Le dinamiche dell'indebito sono riproposte nella vicenda oggetto della sentenza n. 4323 del 20 febbraio 2017 della Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro.

La vicenda è riassumibile in questo modo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica alla propria dipendente di averle corrisposto, indebitamente, maggiori somme a titolo di retribuzione per un importo superiore ai 30.000 euro. Ne chiede la restituzione e la dipendente ricorre in giudizio.

La Corte di Cassazione con la sentenza del febbraio di quest'anno, conferma la decisione del giudice di primo grado e della Corte d'Appello, rigettando le doglianze della lavoratrice che peraltro non poteva nemmeno vantare, scrive la Corte, la buona fede nella particolare circostanza nella quale si era venuta a trovare.

La dipendente infatti, aveva percepito il normale stipendio, nonostante la stessa si trovasse in aspettativa, situazione in ordine alla quale la contrattazione collettiva prevede la corresponsione di indennità che è determinata in misura progressivamente ridotta rispetto alla retribuzione. La sua era un'aspettativa riconducibile a malattia.

La Corte sottolinea come il principio della riduzione della retribuzione legata all'aspettativa, sia un principio di cui è ragionevole presumere la conoscenza da parte della lavoratrice.

Detto in parole semplici la lavoratrice non poteva non sapere che la sua retribuzione doveva essere inferiore a quella che percepiva e per ciò tanto sarebbe stato per lei doveroso informare il proprio datore di lavoro dell'indebita percezione.

Dove finisce la buona fede, inizia il dovere del dipendente di partecipare al proprio datore di lavoro una indebita percezione di emolumenti, derivanti da un errore.

La difficoltà nasce ovviamente dall'impossibilità di definire con certezza un valore economico, superato il quale, si sconfinava dalla buona fede, o una situazione giuridica entro la quale non è riconducibile la stessa buona fede.

Nella giurisprudenza meno recente, infatti, veniva tutelato il legittimo affidamento del dipendente, ove l'indebita percezione riguardasse cifre "modiche" e ricevute con sistematicità per periodi prolungati.

Difficile quantificare una cifra "modica" e quando la stessa cessa di esserlo.

Nel caso trattato era talmente palese e macroscopica, che è risultato facile per i giudici ricondurla al di fuori dell'alveo della buona fede.

A questo punto diventa facile chiedersi fino a che punto ad un dipendente è richiesto di conoscere le norme che disciplinano il rapporto di lavoro e quando una mancata conoscenza di disposizioni contrattuali rappresenti una violazione al dovere della diligenza minima richiesta al dipendente.

C'è un altro aspetto interessante nella sentenza della Corte di Cassazione, che è quello che riguarda la modalità di restituzione delle somme.

La dipendente, pensionata, aveva lamentato l'incompatibilità della restituzione, anche rateale, a fronte della sua capacità reddituale.

Nei fatti le era stata chiesta la restituzione in 60 rate con importo mensile da corrispondere di € 561,40 e la stessa aveva lamentato che le sue condizioni economiche non potevano garantirle una vita dignitosa in relazione al suo stato sociale, anche facendo ricorso al pagamento rateale.

I giudici non accolgono le doglianze della ricorrente e nel farlo precisano che la capacità reddituale non è da valutarsi soltanto in base all'ammontare della pensione, bensì anche alla

luce delle proprietà immobiliari, assumendo rilevanza anche la capacità reddituale patrimoniale che nel caso specifico le derivava da tre immobili di cui risultava essere proprietaria. Per i giudici non era dato concludere la sussistenza di una compromissione irreparabile a fronte dell'esborso rateizzato richiesto.

5. Il recupero va operato al netto di contributi e imposte. Così la pensa il T.A.R. Toscana

Per unanime e consolidata giurisprudenza il recupero delle somme va operato al netto dei contributi e delle imposte versate. Il principio che sottende alla regola è quello di non poter chiedere ad un soggetto (chi ha percepito l'indebitato), quanto non è mai entrato a far parte della sua sfera patrimoniale.

Ne consegue che la Pubblica Amministrazione, nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve effettuare tale recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali⁶.

Nell'operatività la faccenda è un pochino più complessa e richiederebbe istruzioni operative precise, che invece arrivano contraddittorie da diverse parti.

Nessun dubbio circa la "partita" dei contributi. La quota a suo tempo trattenuta al dipendente non può essere chiesta in restituzione e va decurtata dal lordo oggetto di ripetizione.

La situazione si complica quando il tema da affrontare è quello dell'imposta sulle persone fisiche versata all'Amministrazione finanziaria.

Il T.A.R. Toscana, nella sentenza n. 858 pubblicata il 22 giugno 2017, evidenzia come il recupero vada operato al netto dell'Irpef versata, criticando pesantemente, con seri e fondati argomenti giuridici, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, rinvenibili nella risoluzione n. 71/E del 20/02/2008.

Le istruzioni dell'Agenzia rimandano ad un recupero che deve essere effettuato al lordo delle ritenute fiscali operate a carico del lavoratore, questo in base alla previsione dell'articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del TUIR, il quale prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo "[...] le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti".

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'introduzione di questo articolo si è resa necessaria proprio in quanto il sistema dei rapporti tra Erario, sostituto e sostituito, comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l'Ente erogatore ha versato all'Erario in qualità di sostituto. Quindi il citato art. 10 rappresenterebbe la regola generale a cui attenersi, poiché il contribuente, portando in deduzione dal proprio reddito l'onere rimborsato al datore di lavoro, compenserebbe le imposte pagate e quindi, di fatto, restituirebbe il solo netto ricevuto.

Il collegio Amministrativo riporta unanime giurisprudenza che si muove in senso contrario a quello dell'Agenzia delle entrate, dettagliando copiosa giurisprudenza amministrativa e di

⁶ C. St. n. 03984/2011; C. St. n. 1164/2009

legittimità, evidenziando altresì una ostinazione nella non corretta applicazione della norma da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate.

I giudici sono concordi nel ritenere che ciò che rileva nella fattispecie non è il rapporto intercorrente tra l'interessato e l'Agenzia fiscale - regolato dal succitato art. 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR - ma quello fra il ricorrente e l'Amministrazione di servizio, nell'ambito del quale la seconda versa al primo gli emolumenti al netto delle ritenute fiscali (nonché previdenziali e assistenziali); con la conseguenza che non risulta né logico, né equo, né lecito chiedere all'interessato un adempimento che può essere posto in essere direttamente dall'Amministrazione stessa senza gravare sul soggetto interessato in maniera non coerente con i fini del dovuto recupero delle somme erogate a titolo di imposte e contributi.

Il richiamo al TUIR, secondo il T.A.R. Toscana, non risulta adeguato a superare il consolidato orientamento giurisprudenziale più volte espresso dalle varie giurisdizioni ordinaria ed amministrativa, in base al quale la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può non avere ad oggetto le sole somme effettivamente "pagate" (come recita l'art. 2033 c.c.) a quest'ultimo e da lui effettivamente percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente" (Cons. di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164).

Il recupero va quindi operato al netto di ogni ritenuta.

Per quanto attiene ai rapporti tra Erario e Pubblica Amministrazione quale sostituto di imposta, va ricordato che l'art 38 del d.p.r. 602/1972 colloca come soggetti che possono inoltrare istanza di rimborso, sia coloro che hanno effettuato il versamento diretto (nella specie il sostituto d'imposta datore di lavoro), sia il percipiente dipendente pubblico.

In pratica al dipendente va chiesto solo il netto.

Il tempo testimonierà se i funzionari dell'Agenzia accoglieranno i moniti del collegio, per ora, disponiamo di istruzioni diverse e contraddittorie che non facilitano la già difficile operazione del recupero. Quale strada sia giusto seguire è davvero difficile da dire.

Da un lato abbiamo un'Agenzia delle Entrate che rimanda al Testo Unico delle Imposte, dall'altro un collegio di giudici che ricorda che una circolare amministrativa o un atto analogo, in quanto atto di indirizzo interpretativo-illustrativo-applicativo, non è vincolante per i soggetti estranei all'Amministrazione.

Ultimo ma non ultimo, il T.A.R. ricorda come una risoluzione non è fonte di diritto come ribadito dalla sentenza n. 5137 della Corte di Cassazione sezione tributaria del 5 marzo 2014.

SCOPRI QUI DI SEGUITO
I CORSI DI PUBLIKA
IN MATERIA DI PERSONALE
AUTUNNO 2017

CORSI PER IL PERSONALE AUTUNNO 2017

Docente: Dott. Gianluca Bertagna

IL PERSONALE DEGLI ENTI

dalle nozioni alle

LOCALI

26/9/2017 MANTOVA	2/10/2017 COLLECCHIO (PR)	3/10/2017 GENOVA	4/10/2017 TORINO	6/10/2017 VERONA	9/10/2017 MILANO	11/10/2017 CAGLIARI
16/10/2017 MESTRE	17/10/2017 TREVISO	19/10/2017 BOLOGNA	20 /10/2017 FIRENZE	24/10/2017 BARI	25/10/2017 NAPOLI	27 /10/2017 GRUMELLO DEL MONTE (BG)



[Scarica il programma del corso](#)

Docente: Dott.ssa Consuelo Ziggio

L'ORARIO DI LAVORO del personale RO

26/9/2017 GRUMELLO DEL MONTE (BG)	28/9/2017 FIRENZE	3/10/2017 MILANO	4/10/2017 BOARA (PD)	10/10/2017 TORINO
11/10/2017 GENOVA	19/10/2017 MANTOVA	20/10/2017 COLLECCHIO (PR)	24/10/2017 VERONA	25/10/2017 MESTRE (VE)



[Scarica il programma del corso](#)